



www.TEMPLO.it snc
di luisa breda e gerasimo coroneos
FINANCIAL ADVISER STUDY

Il Leasing automobilistico e veicoli industriali.

La differenza tra leasing automobilistico e leasing veicoli industriali risiede nei limiti posti dalla legislazione italiana tra la guida con "Patente B" o categorie superiori, solitamente queste ultime sono richieste per la guida di veicoli di peso e portata maggiore;

Gli automezzi si differenziano perciò nelle seguenti categorie, che vengono adottate anche dalle stesse società di leasing, in base all'aliquota di ammortamento e alla conseguente durata contrattuale:

automezzi di peso sino ai 35 q.li

automezzi di peso oltre i 35 q.li

Appartengono alla prima categoria tutte le autovetture ed i furgoni sia per trasporto di persone che di cose.

Appartengono alla seconda categoria, i furgoni pesanti, i camion e rimorchi, i veicoli industriali veri e propri (auto-betoniere, pale gommate e cingolate, trattori agricoli, autocisterne, autogrù ecc.)

Anche le aliquote d'ammortamento cambiano.

Nel caso dei veicoli appartenenti alla prima categoria l'aliquota è del 25%. Nel caso seguente è del 20%. In base alla legislazione italiana la durata del contratto di locazione finanziaria non deve essere inferiore alla metà del periodo d'ammortamento legale.

Per cui, nel caso di veicoli appartenenti alla prima categoria, la durata minima contrattuale del leasing, per poter portare in deduzione i canoni dal punto di vista fiscale è di 24 mesi;

nel caso dei veicoli oltre i 35 q.li la durata minima prevista è di 30 mesi.

I contratti di leasing relativi agli autoveicoli, in modo particolare a quelli inferiori ai 35 q.li, sovente prevedono anche incluso nel canone il costo della assicurazione Incendio, Furto e Kasko.

La recente normativa in Italia ha imposto alle società di leasing l'obbligo di evidenziare in fattura separatamente il costo del canone di locazione vero e proprio, da quello dell'assicurazione e dal valore degli interessi passivi connessi all'operazione di leasing. Questi ultimi rientrano nell'imponibile dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

Recentemente molti economisti hanno contestato l'applicazione di questa imposta che incorpora in sé l'anomalia di essere applicata su di un costo per il contribuente (il pagamento per l'appunto di un interesse passivo) e non come dovrebbe essere il criterio impositivo fiscale, su di un ricavo o un interesse attivo. Tuttavia in Italia e sino a provvedimenti differenti gli interessi passivi connessi ad un'operazione di leasing rientrano nell'imponibile ai fini del calcolo dell'IRAP.

